

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 novembre 2023, n. 836

Legge regionale 14 Luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) art.18. Definizione criteri e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi per l'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e smi.

Oggetto: Legge regionale 14 Luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) art.18. Definizione criteri e modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi per l'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e s.m.i.;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta" e s.m.i.;

il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale." e s.m.i.;

il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 2017, n. 46 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale";

il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;

il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”;

il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”;

la legge regionale 14 luglio 2008 n. 10 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" e, in particolare, l'art. 18 secondo cui:

“1. la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo interventi specifici per l'accoglienza, la consulenza legale, il sostegno psicologico, l'insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, l'avviamento e l'inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche, o in condizioni di fragilità sociale;

2. A tal fine la Regione concede contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi di cui al comma 1. I contributi sono destinati prioritariamente al supporto degli interventi posti in essere dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché le modalità per la loro rendicontazione”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i e, in particolare, l'art. 14;

l'Intesa del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni e Enti locali sull'attuazione del “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”;

la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 24 gennaio 2019 n. 1 concernente il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 8 giugno 2023, n. 261 “Partecipazione della Regione Lazio agli avvisi a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2021-2027- Obiettivo specifico 2. Migrazione legale e Integrazione”;

TENUTO CONTO

che nella Regione Lazio si registra una persistente presenza di richiedenti e titolari di protezione, nonché di minori stranieri non accompagnati, cui corrisponde un’offerta di opportunità di accoglienza integrata da parte degli Enti locali, diffusa sull’intero territorio regionale;

che con la citata deliberazione 261/2023 la Regione partecipa, in qualità di Capofila, agli avvisi che il Ministero dell’Interno, quale Autorità di Gestione del FAMI, ha attivato o attiverà a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2. “Migrazione legale e Integrazione” che stabilisce il rafforzamento della migrazione legale verso gli Stati membri dell’Unione, nonché l’integrazione e l’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi prevedendo un loro coinvolgimento diretto;

dell’esigenza di valorizzare e aumentare l’efficacia dei percorsi di integrazione avviati nella fase di accoglienza con particolare riferimento ai processi di inclusione sociale, lavorativa e alla partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione in condizioni di vulnerabilità o fragilità sociale, come individuati dall’art 17 del d.lgs. 142/2015, valorizzandone lo sviluppo delle competenze;

che, in tale prospettiva, un ruolo primario è ricoperto dagli Enti locali operanti nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), chiamati ad assicurare ai beneficiari del Sistema stesso, che in uscita dalle strutture recettive decidono di restare sul territorio, misure per il consolidamento dell’autonomia, dell’empowerment e dell’inserimento sociale;

che la Regione Lazio, negli anni, ha affrontato il tema dell’inclusione dei titolari di protezione e dei minori stranieri non accompagnati, attraverso un’impostazione programmatica trasversale delle politiche di intervento, riservando particolare attenzione al momento dell’uscita dall’accoglienza e ai percorsi d’inclusione delle persone in condizioni di vulnerabilità o appartenenti a nuclei familiari fragili;

che la Regione Lazio ha attivato una governance multilivello, caratterizzata dal protagonismo degli Enti locali e dalla collaborazione del terzo settore nella costruzione di percorsi inclusivi dedicati;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 14 luglio 2008 n. 10:

“la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo interventi specifici per l’accoglienza, la consulenza legale, il sostegno psicologico, l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, l’avviamento e l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche, o in condizioni di fragilità sociale.

A tal fine, concede contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi di cui al comma 1. I contributi sono destinati prioritariamente al supporto degli interventi posti in essere dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea”

La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché le modalità per la loro rendicontazione”;

che, in coerenza con la normativa vigente, è prioritario sostenere gli Enti locali (Comuni e Unioni di Comuni) responsabili di progetti del Sistema di accoglienza e di integrazione, nell'impegno di tutela, inserimento socio-economico e promozione della partecipazione attiva di coloro che, in particolare, se vulnerabili, terminato il percorso di accoglienza, restano stabilmente sul territorio regionale, in carico ai servizi sociali comunali e necessitano di accompagnamento per la realizzazione della piena autonomia ed il consolidamento del processo di integrazione nella comunità locale;

che il Bilancio di previsione della Regione Lazio individua, annualmente, specifiche risorse, fra l'altro, per la legge 10/2008 inclusi gli interventi di carattere sociale e gli interventi in favore dei migranti presenti sul territorio e in uscita dal sistema di accoglienza;

che è opportuno ripartire le sopra citate risorse, anche in base al numero di posti di accoglienza integrata, attivati dagli Enti locali del Lazio, operanti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e finanziati, periodicamente, con Decreto del Ministero dell'Interno;

che i suddetti Enti, per la realizzazione dei progetti potranno avvalersi della eventuale collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, presenti sul territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario, in attuazione del citato art. 18 della l.r. n. 10/2008, definire i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi a favore degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell'ambito degli interventi per l'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i., come di seguito riportato:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse individuate nel Bilancio di previsione della Regione Lazio (R) sono ripartite in favore del Roma Capitale (R_C), proporzionalmente:

- alla popolazione residente a Roma Capitale (P_{RC}) (ultima rilevazione ISTAT aggiornata all'anno solare precedente l'avviso pubblico), rispetto alla popolazione della Regione Lazio (P_{RL});
- all'estensione territoriale di Roma Capitale (E_{RC}), rispetto a quella di tutta la Regione Lazio (E_{RL})

secondo la seguente formula: $R_C = 90\% R * (P_{RC} / P_{RL}) + 10\% R * (E_{RC} / E_{RL})$.

La quota delle risorse da assegnare agli altri Enti locali (R_E), operanti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), è individuata come differenza fra le risorse individuate nel Bilancio di previsione della Regione Lazio (R) e le risorse individuate in favore di Roma Capitale (R_C)

secondo la seguente formula: $R_E = R - R_C$;

La quota delle risorse da assegnare ad ogni singolo Ente locale (R_{SE}) è individuata in base al numero di posti di accoglienza integrata, attivati dall'Ente stesso (P_E), rispetto al numero complessivo di posti attivati nella Regione Lazio (P_{RL}), con esclusione di quelli individuati per Roma Capitale, in base ai dati aggiornati dal Ministero dell'Interno,

secondo la seguente formula: $R_{SE} = R_E * (P_E / P_{RL})$;

Modalità di Presentazione della Proposta Progettuale

Ciascun Ente Locale destinatario di risorse regionali come sopra ripartite, in risposta ad un Avviso non competitivo pubblicato da parte della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, dovrà presentare una proposta progettuale per l'inclusione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione. Le proposte progettuali dovranno essere presentate come da schema successivamente predisposto ed allegato al citato Avviso.

L'avvio del progetto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua approvazione e le attività progettuali dovranno concludersi entro 12 mesi dall'avvio, salvo richiesta di proroga debitamente motivata.

Proroghe e Rimodulazioni del progetto

Gli Enti Locali potranno avanzare motivata richiesta di proroga della conclusione del progetto approvato e/o di rimodulazione dello stesso.

Le rimodulazioni del progetto non dovranno snaturare la proposta approvata, ma apportare correttivi non sostanziali.

Le richieste di rimodulazione e/o di proroga dovranno essere autorizzate dalla struttura regionale competente.

Rendicontazione

Gli Enti Locali destinatari del contributo dovranno presentare, al termine delle attività progettuali, il provvedimento amministrativo con il quale:

- si approva il consuntivo dettagliato delle spese effettivamente sostenute relative al progetto approvato, pari al 100% del finanziamento complessivo;
- si attesta l'esistenza degli atti giustificativi delle spese effettivamente sostenute;
- si approva la relazione dettagliata, a firma del responsabile del progetto, dalla quale dovrà risultare la conformità delle attività realizzate alla proposta progettuale approvata. La relazione dovrà contenere, oltre alla rappresentazione delle attività svolte, la valutazione dei risultati attesi. Qualora le attività progettuali prevedano lavori di ristrutturazione di locali o acquisto di beni mobili, alla relazione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante che i locali oggetto di ristrutturazione o i beni mobili eventualmente acquistati saranno utilizzati per almeno 3 anni a fini sociali.

Ciascun Ente Locale beneficiario del contributo dovrà provvedere alla restituzione delle eventuali somme non utilizzate o delle economie di spesa sul progetto rendicontato, entro 60 giorni dalla scadenza delle attività progettuali.

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28 novembre 2023;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento,

- di definire, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi a favore degli Enti locali che prestano servizi nell'ambito degli interventi per l'autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i., come di seguito riportato:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse individuate nel Bilancio di previsione della Regione Lazio (R) sono ripartite in favore del Roma Capitale (R_C), proporzionalmente:

- alla popolazione residente a Roma Capitale (P_{RC}) (ultima rilevazione ISTAT aggiornata all'anno solare precedente l'avviso pubblico), rispetto alla popolazione della Regione Lazio (P_{RL});
- all'estensione territoriale di Roma Capitale (E_{RC}), rispetto a quella di tutta la Regione Lazio (E_{RL})

secondo la seguente formula: $R_C = 90\% R * (P_{RC} / P_{RL}) + 10\% R * (E_{RC} / E_{RL})$.

La quota delle risorse da assegnare agli altri Enti locali (R_E), operanti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), è individuata come differenza fra le risorse individuate nel Bilancio di previsione della Regione Lazio (R) e le risorse individuate in favore di Roma Capitale (R_C)

secondo la seguente formula: $R_E = R - R_C$;

La quota delle risorse da assegnare ad ogni singolo Ente locale (R_{SE}) è individuata in base al numero di posti di accoglienza integrata, attivati dall'Ente stesso (P_E), rispetto al numero complessivo di posti attivati nella Regione Lazio (P_{RL}), con esclusione di quelli individuati per Roma Capitale, in base ai dati aggiornati dal Ministero dell'Interno,

secondo la seguente formula: $R_{SE} = R_E * (P_E / P_{RL})$;

Modalità di Presentazione della Proposta Progettuale

Ciascun Ente Locale destinatario di risorse regionali come sopra ripartite, in risposta ad un Avviso non competitivo pubblicato da parte della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale, dovrà presentare una proposta progettuale per l'inclusione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione. Le proposte progettuali dovranno essere presentate come da schema successivamente predisposto ed allegato al citato Avviso.

L'avvio del progetto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sua approvazione e le attività progettuali dovranno concludersi entro 12 mesi dall'avvio, salvo richiesta di proroga debitamente motivata.

Proroghe e Rimodulazioni del progetto

Gli Enti Locali potranno avanzare motivata richiesta di proroga della conclusione del progetto approvato e/o di rimodulazione dello lo stesso.

Le rimodulazioni del progetto non dovranno snaturare la proposta approvata, ma apportare correttivi non sostanziali.

Le richieste di rimodulazione e/o di proroga dovranno essere autorizzate dalla struttura regionale competente.

Rendicontazione

Gli Enti Locali destinatari del contributo dovranno presentare, al termine delle attività progettuali, il provvedimento amministrativo con il quale:

- si approva il consuntivo dettagliato delle spese effettivamente sostenute relative al progetto approvato, pari al 100% del finanziamento complessivo;
- si attesta l'esistenza degli atti giustificativi delle spese effettivamente sostenute;
- si approva la relazione dettagliata, a firma del responsabile del progetto, dalla quale dovrà risultare la conformità delle attività realizzate alla proposta progettuale approvata. La relazione dovrà contenere, oltre alla rappresentazione delle attività svolte, la valutazione dei risultati attesi. Qualora le attività progettuali prevedano lavori di ristrutturazione di locali o acquisto di beni mobili, alla relazione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante che i locali oggetto di ristrutturazione o i beni mobili eventualmente acquistati saranno utilizzati per almeno 3 anni a fini sociali.

Ciascun Ente Locale beneficiario del contributo dovrà provvedere alla restituzione delle eventuali somme non utilizzate o delle economie di spesa sul progetto rendicontato, entro 60 giorni dalla scadenza delle attività progettuali.

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà all'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.